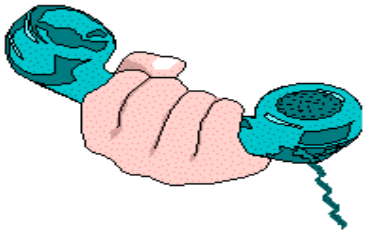

BiP BiP

Bollettino sindacale interno dei collettivi FLMUniti-CUB delle aziende e call center TIM, Wind, Vodafone, Comdata, TeleContact, Almaviva, Sky, Transcom, Italtel

La Rete "secondaria" e un mah!

Secondo il giornale IlSOle24Ore del 10 giugno il fondo americano KKR e TIM sarebbero vicino a chiudere un accordo per l'acquisto da parte del fondo di una quota della rete secondaria in rame di TIM.

Infatti, per il quotidiano di Confindustria, i due soggetti in ballo puntano a chiudere l'operazione entro la fine dell'estate: la proposta che dovrebbe riguardare circa il 40% del capitale della futura rete secondaria è attesa già sul tavolo della prossima riunione del consiglio d'amministrazione di TIM.

Secondo le stime la nuova società della rete secondaria avrebbe un valore, compreso il debito, di circa 7,5 miliardi di euro. Il fondo KKR conta di ricavare un rendimento annuo dell'ordine del 9%, per la durata di 15 anni, attraverso la graduale sostituzione del rame con la fibra.

Mentre per TIM si tratterebbe di intascare una cifra dell'ordine di circa 1,7 miliardi di euro, e di creare così il veicolo per la fusione con Open Fiber.

Ma c'è un "mah"….tutta l'operazione deve passare al vaglio del comitato istituzionale "golden power", e nelle ultime settimane si sono infittite le voci che danno la strada in salita, trattandosi della rete di telecomunicazioni a copertura nazionale.

In questo numero:

- **Il 5G nel piano Colao** - pag. 2
- **Le dismissioni degli immobili TIM** - pag. 2
- **COVID19: Le tutele INAIL nella pademia** – pag. 3/4

Emergenza Covid: la lavoratrice invalida con figlia disabile ha diritto allo Smartworking

(dal sito www.dirittoegiustizia.it)

Lavoratrice invalida con figlia disabile: sacrosanto il diritto allo smartworking di Attilio Ievolella

Il giudice censura l'operato dell'azienda che ha respinto la richiesta della dipendente e l'ha posta in cassa integrazione. Evidente il diritto della donna a lavorare da casa, svolgendo ella funzioni connesse con l'uso del telefono e di strumenti informatici. Decisivo anche il rischio di un potenziale grave contagio per lei e per la figlia in caso di obbligo di lavorare in ufficio. Sacrosanto, ai tempi del coronavirus, il diritto a vedersi riconosciuta dall'azienda la possibilità del c.d. smartworking.

Esemplare la valutazione compiuta in merito alla posizione di una donna che, pur essendo invalida e avendo una figlia disabile si era visto negato lo smartworking.

Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, con decreto n. 2759/20; depositato il 23 aprile 2020.

• Pallini Roventi •

• **Ricchi premi ai manager !**
Secondo un articolo pubblicato su IlFattoQuotidiano in 20 anni i top manager di Telecom / TIM si sono spartiti ben 80 miliardi tra dividendi e interessi relativi! ! Nello Specifico di tratta di 20 miliardi di dividendi e 60 miliardi di interessi.

• **I computer in smart working**
Secondo una ricerca realizzata dalla Fondazione studi consulenti del lavoro durante l'emergenza Covid la maggioranza dei lavoratori ha usato computer di loro proprietà e non apparati messi a disposizione dall'azienda come dovrebbe essere per legge…..”il lavoratore ha diritto ad avere una strumentazione tecnologica adeguata”.

Il 5G nel piano Colao

Nel piano di ripartenza predisposto dal capo della task force Vittorio Colao ci sono anche alcune misure che riguardano lo sviluppo del 5G:
Nel testo si parla di innalzare il limite di esposizione ai campi elettromagnetici di ben 3 volte, per adeguarlo – così sostiene il buon Colao - alle norme europee, perché è sicuramente vero che entro i limiti attuali il 5G funzionerebbe con molte difficoltà, e questo la dice lunga sulla pericolosità del 5G con l'aumento del livello di esposizione a campi elettromagnetici di intensità molto molto più elevata;
Inoltre, si stabilisce di rendere immodificabili le norme sul 5G decise a livello istituzionale centrale, ciò per impedire ai comitati, alle comunità e alle amministrazioni locali di dire la loro.
Usurpando, così, i cittadini di ogni diritto a decidere delle questioni che li riguardano direttamente, per evitare che nei territori le comunità locali blocchino i progetti legati allo sviluppo del business 5G.

Bilancio 2019 TIM: alcuni dati interessanti

Nel bilancio economico del gruppo TIM dell'anno 2019, appena approvato dall'assemblea degli azionisti, emergono alcuni dati degni di attenzione.
Oltre al ritorno al dividendo, dopo 6 anni, da notare il calo notevole degli occupati: si tratta di ben 2.703 persone in meno in un'anno!
Per quanto riguarda la riduzione dei costi è stata dell'8%, mentre le previsioni per l'anno in corso e seguenti stimano tagli superiori al 10% medio.
I flussi di cassa sono aumentati a 1,7 miliardi di euro nel 2019, ben oltre le previsioni degli analisti, grazie anche alla citata riduzione dei costi.
L'utile netto a livello di gruppo TIM è stato di ben 1,3 miliardi di euro!
Mentre per quanto riguarda la sola TIM S.p.A. ha conseguito un'utile di 382 milioni di euro nel corso dell'anno 2019.
E poi - al solito - qualcuno piange sempre miseria e crisi….. è proprio il caso di ripetere come diceva Totò: ma ci facciano il piacere ! !

La dismissione degli immobili Tim – parte 1

La prima grande dismissione degli immobili posseduti da Telecom / Tim avvenne durante l'era Colaninno:
In quel periodo furono dismessi immobili per un valore di 2,9 miliardi di euro, gli immobili furono venduti a fondi partecipati dalla Lehman Brothers e riaffittati alla stessa Telecom ad un tasso medio di ben il 9% ! !
Cioè circa il doppio della media di mercato! !
Gli stessi immobili furono rivenduti in pochi mesi - con plusvalenze del 70% - a fondi partecipati dalla banca d'affari Goldman Sachs…… Insomma da questi pochi dati si capisce chi ha speculato sopra e chi ci ha veramente fatto affari d'oro!
Sul prossimo numero del giornalino Bip Bip pubblicheremo la seconda parte della storia delle dismissioni TIM….

F A C E B O O K

Seguici su Facebook, ci trovi cercando la pagina CUB TELECOM, tieniti informato!

La tutela INAIL al tempo della pandemia

(dal bollettino "Diritto&Lavoro flash" n. 3 del 2020 - di Marco Tufo)

1. Il Covid-19 è un infortunio sul lavoro

Tra le misure più rilevanti in tema di lavoro previste dal Decreto «Cura Italia» non potevano mancare quelle relative alla tutela INAIL e ciò in quanto le attività lavorative che non sono state sospese in questo periodo emergenziale (in primis quelle sanitarie) costituiscono la fonte primaria, se non esclusiva, del contagio da Covid-19.

L'art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020 (conv. in l. del 24 aprile 2020, n. 27) dunque, prevede – tanto per il settore privato, quanto per quello pubblico - che un'accertata infezione da Coronavirus occasionata dal lavoro, e cioè a causa dell'esecuzione della prestazione, debba essere trattata, dal punto di vista giuridico-normativo, come un qualsiasi altro infortunio sul lavoro, trattandosi di «malattia-infortunio» analogamente alle malattie infettive e parassitarie contratte nell'ambiente di lavoro o durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Alla luce di ciò, il lavoratore che ha contratto il virus sul lavoro potrà accedere regolarmente alle prestazioni INAIL, quali l'indennizzo per il periodo di inabilità temporanea assoluta e l'indennizzo in capitale o la rendita per i postumi permanenti.

Ciò, peraltro, riguarda anche i suoi familiari, i quali, laddove sopraggiunga la morte del lavoratore, potranno beneficiare della rendita ai superstiti.

Ovviamente, applicandosi la tutela generale contro gli infortuni sul lavoro nel caso in cui la malattia abbia agito quale concausa del decesso, l'infortunio sarà riconosciuto anche quando la morte sia avvenuta non «per il Coronavirus» ma «con il Coronavirus», come sinora pare sia accaduto nella maggioranza dei casi.

Tale impostazione nazionale ha trovato conferma anche nelle recenti «key provisions» dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per fronteggiare la pandemia, secondo le quali il contagio da Covid-19 è da considerarsi un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti e, come tale, dà origine alle tutele spettanti in materia al lavoratore e ai suoi familiari.

2. La prova del contagio

Dal punto di vista operativo, quindi, il medico certificatore, redatto il consueto certificato di infortunio, lo invierà telematicamente all'INAIL che assicurerà la relativa tutela dell'infortunato, secondo le vigenti normative previdenziali.

Poiché l'INAIL, con circolare del 3 aprile 2020, ha precisato che, ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio, è ritenuta valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale idonea ad attestare il contagio stesso, appare evidente che la prova di esso dovrà essere fornita mediante l'oramai noto «tampone faringeo».

Non essendo sempre possibile accedere a tale accertamento sanitario, i primi commentatori hanno ritenuto che sarebbe comunque possibile ottenere la tutela INAIL tramite una prova per presunzioni del contagio da Covid-19 basata sui sintomi manifestati, sulla diffusione del virus sul territorio, sulla specifica professione (per esempio, di operatore sanitario) o sulla peculiarità delle mansioni (es. commesso di supermercato).

Tale tesi trova conferma nelle stesse circolari INAIL. L'Istituto ha infatti previsto, sin dalla circolare del 17 marzo 2020, ripresa nella circolare del 3 aprile 2020, che, laddove il contagio non possa essere provato dal lavoratore, si può presumere che esso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga. Più in particolare, l'INAIL ha opportunamente precisato che «Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzi tutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico», cosicché «Per tali operatori vige […] la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus».

Ciò, come anticipato, non esaurisce i casi in cui possa operare il sistema delle presunzioni semplici appena visto, - (prosegue a pagina 4)

La tutela INAIL al tempo della pandemia

(segue da pagina 3) - atteso che «A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza». L'Istituto, in proposito, fa esplicito riferimento, in via esemplificativa, alle seguenti attività: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi. L'INAIL è comunque consapevole che residuano casi, «anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi 'gravi precisi e concordanti' tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice». Così, richiamandosi le istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa viene in ogni caso estesa «anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica». In tale evenienza, ossia «ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga», fermo restando che l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura, l'Istituto privilegerà essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

3. L'infezione da Coronavirus in itinere

Se, dunque, le tutele previdenziali INAIL operano per il Covid-19, potrà essere riconosciuto come infortunio sul lavoro anche il contagio avvenuto *in itinere*, ossia nel tragitto casa-lavoro (e viceversa), come confermato dalle circolari INAIL sopra citate. Anche qui, i primi commentatori hanno osservato come il problema maggiore sia costituito dalla prova del contagio, così da doversi ricorrere nuovamente al meccanismo delle presunzioni, ad esempio nel caso in cui il lavoratore faccia uso di mezzi pubblici affollati in zona ad alto rischio, salvo che non venga dimostrato che il viaggio sia avvenuto con un compagno di lavoro positivo al virus. Sul punto, però, è intervenuto l'INAIL, il quale, con circolare del 3 aprile 2020, ha dichiarato che, essendo il rischio di contagio molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, «al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa». In sostanza, rendendosi sempre necessitato l'utilizzo del mezzo privato, viene invertita la regola «ordinaria» in materia di infortuni *in itinere*, secondo la quale, per recarsi al lavoro, il trasporto privato dovrebbe essere l'eccezione e quello pubblico la norma. Così, l'utilizzo del mezzo pubblico da strumento presuntivo del contagio diventa un elemento idoneo a escludere il riconoscimento del contagio quale infortunio *in itinere*.

4. La tutela della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria

Va infine segnalato come, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Decreto «Cura Italia», le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro, vengano erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. Laddove, quindi, il contagio sia stato causato od occasionato dall'attività lavorativa, e, dunque, in presenza della prova dell'infezione come sopra vista, spetterà al lavoratore il relativo indennizzo di inabilità temporanea assoluta per tutto il periodo della quarantena, nonché per quello eventualmente successivo dovuto al prolungamento della malattia, trattandosi di situazioni di impedimento assoluto dal lavoro.

Contatta la CUB !

Contattatici su Facebook, ci trovi cercando CUB TELECOM, tieniti informato!

L'Angolo della Posta:

Scrivi a Bip Bip !

cubt@cubtlc.it o fax 055-3200938

BiP BiP - Stampato in proprio in Via di Scandicci 86 (Fi), questo numero è stato chiuso il 25 giugno 2020